



pubblica

COMUNE DI SCARMAGNO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27

Del 22 dicembre 2025

OGGETTO: ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) ANNO 2026

Nell'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore 18:38 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta pubblica di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GRASSINO Adriano	Presidente	X	
SOGGIA Gabriele	Consigliere	X	
BESSOLO Francesco	Consigliere		X
MIATTO Paolo	Vice Sindaco	X	
ORDERO Diego	Consigliere		X
ZAPPALA' Claudio	Consigliere	X	
NARETTO Claudia	Assessore	X	
PISCOPO Diego	Consigliere	X	
ALTIERI Donato	Consigliere	X	
MAROCCO CARENA Paolo Maria	Consigliere	X	
MUCI Loredana	Consigliere	X	
Totale		9	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **PORCINO Dr. Giovanni** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **GRASSINO Adriano** nella sua qualità di **Presidente** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) ANNO 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 4 del 28/02/2000 il Consiglio Comunale di questo ente aveva istituito l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche a partire dal 1 gennaio 2000;
- con deliberazione n. 27 del 19/12/2007 aveva stabilito la non applicazione dell'Addizionale Comunale IRPEF per l'anno a partire dal 1° gennaio del 2008;

CONSTATATO CHE in sede di salvaguardia degli equilibri l'Ente ha dovuto applicare alla parte corrente la somma di € 101.000,00 di avanzo libero;

TENUTO CONTO CHE, pur nella consapevolezza della persistente difficile fase economica che stanno vivendo le famiglie italiane, al fine di garantire sia l'equilibrio di bilancio che il finanziamento dell'erogazione dei servizi fondamentali ai cittadini, si ritiene di istituire, per l'anno 2026, **l'aliquota unica dello 0,60%** senza alcuna soglia di esenzione;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante la facoltà di istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

CONSIDERATO che con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 il Governo, sulla base della delega conferita al Parlamento con la L. 16.6.1998 n. 9, ha istituito, con riferimento, un'addizionale Comunale all'IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 1999, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

RILEVATO che l'art. 1, comma 3, del sopracitato Decreto Legislativo n. 360/98 stabilisce che i Comuni possono deliberare entro il 31 ottobre la variazione dell'aliquota da applicare a partire dall'anno successivo, che non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuale non superiore a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 28, ed in particolare il comma 1 della Legge 21 novembre 2000 n. 342 recante "Misure in materia fiscale" con cui si è provveduto a modificare lo stesso comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/98 spostando al 31 dicembre il termine per deliberare la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo;

VISTO l'art. 27 comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001, Legge Finanziaria per l'anno 2002, con il quale, in sostituzione dell'art. 53 comma 16 della Legge 388/2000, viene inserita a regime la norma per la quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, inclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTI i commi 142, 143 e 144 dell'art. unico della Legge Finanziaria per l'anno 2007 n. 296/2006, che stabiliscono sostanziali novità in materia di addizionale comunale all'IRPEF, modificando l'art. 1 del D.Lgs n. 360 del 1998, istitutivo dell'imposta stessa, ed in cui viene prevista la possibilità, con regolamento adottato ai sensi del D.Lgs. n. 446/97, di disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, fino a 0,8 punti percentuali, con possibilità di stabilire soglie di esenzioni in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, la delibera consiliare che approva l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, a condizione che la pubblicazione sul sito avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera stessa afferisce;

VISTI:

- ☐ lo statuto comunale;
- ☐ il regolamento di contabilità;
- ☐ il regolamento generale sulle entrate comunali.
- ☐ il D.lgs. n. 267/2000.

CON votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

Votanti Favorevoli: 6;

Votanti Astenuti: 3 (Muci, Altieri, Marocco Carena);

Votanti Contrari: 0;

DELIBERA

1. **DI REVOCARE** la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 19/12/2007 con la quale veniva stabilita la non applicazione dell'addizionale Comunale IRPEF dal 1° gennaio 2008 e conseguentemente tutti gli atti adottati successivamente fino al 2025.
2. **DI DELIBERARE** l'applicazione dell'addizionale Comunale IRPEF per l'anno 2026 e fino a nuova determinazione della stessa, nella percentuale dello **0,60 per cento**, con un gettito minimo presunto di imposta di euro 121.121,79 secondo i dati simulati sul portale Federalismo Fiscale.

3. **DI FAR RINVIO** per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, concernente l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia, cioè tramite pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
5. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.

Successivamente, con votazione espressa nelle forme di rito, che ha dato il seguente esito:

Votanti Favorevoli: 6;

Votanti Astenuti: 3 (Muci, Altieri, Marocco Carena);

Votanti Contrari: 0;

DELIBERA

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma quarto del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In esecuzione dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto legge n. 174/2012, vengono di seguito espressi i seguenti pareri sulla presente proposta di Deliberazione:

- Parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

GRASSINO Adriano

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GRASSINO Adriano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PORCINO Dr. Giovanni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale 02/01/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PORCINO Dr. Giovanni

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Scarmagno, lì 02/01/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
PORCINO Dr. Giovanni

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 22/12/2025

X dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del T.U. n.267/2000)

perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n.267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PORCINO Dr. Giovanni